



**SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

**Relazione al Decreto Delegato
“Norme attuative della Legge 2 maggio 2023 n. 75
– Legge sulla prevenzione incendi”**

On.li Consiglieri,

nel mese di maggio scorso è entrata in vigore la Legge 2 maggio 2023 n. 75 “Legge sulla prevenzione incendi”.

Il passaggio era dovuto per una tematica così importante che vedeva ferma la sua regolamentazione ad una normativa del 1985, ormai obsoleta ed anacronistica.

La nuova legge permette di uniformarsi al linguaggio internazionale di prevenzione incendi prevedendo procedure e processi progettuali innovativi per una migliore prevenzione del rischio incendio in territorio e mette soprattutto al centro l'attività a rischio incendio.

La nuova legge, all'art. 1 comma 3, autorizza il Congresso di Stato ad adottare mediante decreto delegato le norme di attuazione dei principi e delle disposizioni enunciate nella legge stessa e l'elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi.

Il decreto delegato qui presentato, quindi, definisce, in maniera puntuale, le metodologie e le procedure che devono essere seguite per la progettazione antincendio e per il corretto iter della pratica oltre all'aspetto legato alla individuazione delle attività soggette, agli obblighi e le responsabilità fino alla vigilanza.

Il decreto delegato è diviso in cinque capi: 1) disposizioni generali, 2) adempimenti procedurali relativi alla prevenzione incendi, 3) formazione per l'iscrizione all'albo dei professionisti antincendio, 4) fascicolo d'intervento, 5) sanzioni, disposizioni finali e transitorie.

Nello specifico il primo capo definisce le finalità del disposto normativo che sono quelle di garantire il più alto possibile di livello di sicurezza per le persone, di incolumità e salute pubblica oltre ad elencare, in maniera concisa, quanto disposto dal decreto delegato stesso.

Nel medesimo capo vengono elencate una serie di definizioni utili per la comprensione e le finalità del disposto normativo, il suo campo di applicazione in cui si esplicita che solo le attività rientranti nell'elenco allegato sono soggette alla nuova norma. Le attività sono divise in tre categorie: A, B e C, in funzione crescente in base alla loro pericolosità, sono a basso rischio incendio le attività elencate nella categoria A, a medio rischio incendio quelle elencate nella lettera B ed infine ad alto rischio le attività della categoria C. In funzione della categoria di appartenenza sono previsti adempimenti a carico del responsabile dell'attività.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Vicolo del Macello,2 - 47890 San Marino
info.territorio@gov.sm - www.territorio.sm

T +378 (0549) 882 474
F +378 (0549) 885265



**SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

Inoltre si riporta la definizione di “modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio” ovvero quelle variazioni, all’interno dell’attività, che costituiscono un aggravio del rischio per cui è necessaria una nuova progettazione. In chiusura del primo capo viene precisato che alle attrezzature, ai dispositivi, ai materiali e ai prodotti antincendio si applicano le norme tecniche vigenti in Italia e che sono ritenute valide le certificazioni e omologazioni rilasciate da enti certificatori esterni riconosciuti ed accreditati nell’Unione Europea relative ad attrezzature, dispositivi, materiali e prodotti utilizzati nella progettazione antincendio.

Il secondo capo affronta il tema delle procedure legate all’approvazione delle pratiche di prevenzione incendi. Le procedure qui codificate svincolano il parere antincendio da un percorso di rilascio del titolo edilizio poiché, come già illustrato nella relazione al progetto di legge sulla prevenzione incendi, non deve essere necessariamente e solo l’involucro edilizio ad essere soggetto a parere preventivo da parte del Servizio di Protezione Civile in materia antincendio ma l’attività comprensiva di locali, depositi, impianti ed edifici.

Ciò premesso per le pratiche che afferiscono ad attività soggette rientranti nella categoria A (a basso rischio incendio) è sufficiente la sola presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) redatta così come indicato all’art. 8. Trattandosi di attività a basso rischio incendio è permessa la progettazione antincendio senza un preventivo esame progetto da parte del Servizio Antincendio appositamente costituito all’interno del Servizio di Protezione Civile (SPI). Entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA il SPI coadiuvato dalla Sezione Antincendio del Corpo della Polizia Civile può effettuare sopralluoghi volti a verificare il rispetto di quanto progettato tramite SCIA.

Per le attività rientranti nelle categorie B e C (a medio ed alto rischio incendio), prima della presentazione della SCIA, è obbligatorio presentare idonea documentazione volta ad esaminare la progettazione antincendio (esame progetto) così come definita nel dettaglio dal secondo allegato al decreto delegato. Una volta evaso il parere positivo da parte del SPI il titolare dell’attività può presentare la SCIA antincendio. Per le attività di tipo B è previsto sopralluogo obbligatorio congiuntamente alla Sezione antincendio del Corpo di Polizia Civile. Per le attività di tipo C, oltre al sopralluogo, il SPI rilascia il Certificato di Prevenzione Incendi.

Sempre nel capo II viene trattato il tema dei controlli di prevenzione incendi, il rinnovo periodico di conformità antincendio e gli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività. All’art. 12 del medesimo capo viene precisato che nel caso in cui le attività soggette alle norme di prevenzione incendi presentano caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi è possibile presentare istanza di deroga al SPI che esaminerà la richiesta avvenendosi del Comitato Tecnico Misto.

Al Comitato Tecnico Misto, organo collegiale costituito anche da professionalità italiane esperte in materia, viene attribuita questa competenza proprio in virtù della maggiore esperienza tecnica di settore già maturata nella vicina Italia.

Nel capo III si introduce il tema dei corsi relativi alla formazione del professionista antincendio, nuova figura prevista per legge con competenze specifiche in materia, specificando le materie che saranno oggetto di esame e la composizione della commissione.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Vicolo del Macello,2 - 47890 San Marino
info.territorio@gov.sm - www.territorio.sm

T +378 (0549) 882 474
F +378 (0549) 885265



**SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

Il capo IV tratta il tema del fascicolo di intervento per le attività rientranti nelle categoria A, B e C, introdotto col Decreto Delegato n. 146/2010 che, con il nuovo disposto normativo, risulta essere costituito da documentazione presentata contestualmente alla SCIA antincendio.

In questo capo l'articolato presente nel Decreto Delegato n. 146/2010 viene integrato all'interno delle norme attuative del presente decreto delegato facendo diventare il fascicolo parte della progettazione antincendio.

L'ultimo capo, il V, tratta le sanzioni e le disposizioni finali e transitorie.

Le sanzioni colpiranno la non ottemperanza agli obblighi previsti nel disposto normativo mentre le disposizioni transitorie affrontano il tema delle pratiche di prevenzione incendi già presentate presso il Servizio di Protezione Civile e per le quali è pendente il rilascio del nullaosta antincendio e la tempistica di adeguamento delle attività in esercizio comprese nelle categorie A, B e C, che non risultano avere pendenti pratiche di prevenzione incendi presso l'ufficio competente.

Al riguardo si precisa che le attività rientranti nella categoria A, B e C, che hanno ricevuto il nullaosta antincendio sulla base della normativa previgente e che non hanno apportato modifiche successivamente all'emissione di detto nulla osta dovranno presentare al SPI entro due anni apposita dichiarazione di assenza di variazioni nonché dichiarazione di corretto adempimento degli obblighi gestionali e di manutenzione connessi alla normativa antincendio e il fascicolo d'intervento aggiornato.

Sono previsti tempi più lunghi per le attività esistenti che devono adeguarsi alla nuova normativa. Per le attività esistenti che rientrano nella categoria A è previsto che la presentazione della SCIA venga fatta nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del decreto delegato mentre, ai fini dell'adeguamento, per le attività esistenti di categoria B e C vige l'obbligo di richiedere all'SPI l'esame del progetto entro il termine di tre anni e la presentazione della SCIA nel termine di cinque anni.

Nel periodo di tempo intercorrente tra l'entrata in vigore del decreto delegato e l'espletamento dei superiori obblighi saranno sottoposte alla nuova normativa unicamente le modifiche rilevanti delle attività ai fini della sicurezza antincendio.

Consapevole della portata innovativa del presente decreto delegato, si confida nel suo favorevole accoglimento da parte del Consiglio Grande Generale.

Segretario di Stato
Stefano Canti